

# REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

## Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei dati concernenti i titolari di cariche pubbliche elettive e di governo comunali, sindaco, assessori e consiglieri, di cui all' art.41 bis del T.U.E.L. 267/2000 (introdotto dal D.L. 10.10.2012 n.174 convertito in L.213/2012) ed all'art. 14 del D. Lgs. 14-3-2013 n. 33.

## Articolo 2 – Documentazione iniziale

1. Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla nomina, i soggetti indicati all'articolo precedente sono tenuti a presentare presso gli uffici della segreteria generale dell' ente la seguente documentazione:

- a) il curriculum vitae;
- b) una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche del titolare della carica pubblica, del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela<sup>1</sup>, se gli stessi vi consentano;

- c) una dichiarazione indicante:

c1) la titolarità di diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri del soggetto titolare di carica pubblica, del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentano;

c2) le azioni societarie, le quote di partecipazione in società di persone o di capitali e/o l'eventuale esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società in relazione

---

<sup>1</sup> La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice civile afferma, dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono:

- **la linea retta** unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote);
- **la linea collaterale** unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (ad es. fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: tra padre e figlio c'è parentela di primo grado; tra fratelli c'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.

al soggetto titolare della carica pubblica, al coniuge non separato, nonché ai figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentano;

d) un'ulteriore dichiarazione con la quale dovrà essere dichiarato quanto segue:

d1) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il dichiarante abbia fatto parte.

d2) i dati relativi all'assunzione di altre cariche assunte dal solo soggetto dichiarante presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti o percepiti;

d3) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti o percepiti.

2. Alla dichiarazione indicata al punto d) del comma precedente dovranno essere allegate, qualora ne ricorrano i presupposti, le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , relative agli eventuali contributi ricevuti<sup>2</sup>.

3. Le suddette dichiarazioni, da presentarsi utilizzando i moduli predisposti dal segretario generale allegati al presente regolamento, dovranno essere datate e sottoscritte dal dichiarante e recare la seguente formula conclusiva: «sul mio onore affermo che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero».

4. Ai sensi dell'art.14, comma 1, lett. f), secondo periodo, del D. Lgs. 14-3-2013 n. 33 qualora i dati relativi ai sopra indicati soggetti diversi dal dichiarante non siano forniti a seguito di diniego espresso da costoro, la circostanza dovrà essere messa in evidenza sul sito istituzionale dell'ente nella sezione indicata all'art.4, comma 3, del presente regolamento.

### **Articolo 3 – Dichiarazioni annuali**

1. Per ogni anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione di cui all'articolo precedente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati all'articolo 1 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni delle situazioni dichiarate ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. c) intervenute

---

<sup>2</sup> La norma richiamata recita: “Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195 , e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari”.

nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi in riferimento alla propria situazione personale ed a quella del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentano.

2. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, per scadenza di mandato o per qualsiasi altra causa da parte dei soggetti indicati all'art. 1 la documentazione indicata al comma precedente deve essere presentata, con le stesse modalità. La copia delle dichiarazioni dei redditi deve essere comunque presentata entro un mese dalla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, in aggiunta alla sopra citata dichiarazione, qualora il suddetto termine risulti non allineato con il termine di cui al comma precedente<sup>3</sup>.

#### **Articolo 4 – Oggetto e modalità della pubblicazione dei dati**

1. Il Comune è tenuto pubblicare le informazioni indicate negli articoli precedenti sul sito web istituzionale [www.comune.follonica.gr.it](http://www.comune.follonica.gr.it), nell'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Organizzazione", sotto sezione di secondo livello "Organi di indirizzo politico-amministrativo"<sup>4</sup>.

2. Per quanto concerne i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi sarà oggetto di pubblicazione unicamente il dato relativo al reddito annuale lordo.

3. Il Comune dovrà inoltre pubblicare i seguenti dati:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

4. La pubblicazione dei dati sopra indicati dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina dei soggetti cui si riferiscono. L'aggiornamento dei dati è effettuato entro un mese dal termine regolamentare previsto per il loro ricevimento.

5. La pubblicazione dei dati deve protrarsi per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti di cui al comma 1.

6. E' fatta eccezione per i dati concernenti la situazione patrimoniale, comprendente il reddito annuale lordo ed i dati di cui all'art.2, comma 1, lett. c), riferita agli stessi soggetti e, ove sia stato prestato il consenso, del coniuge e dei parenti fino al secondo grado.

7. La pubblicazione dei dati indicati al comma precedente cessa per tutti i soggetti contemporaneamente alla cessazione dell'incarico o del mandato del soggetto titolare di carica pubblica.

---

<sup>3</sup> Es. cessazione dalla carica 31 marzo. Termine per la presentazione della dichiarazione di cui ai commi 1 e 2, 30 giugno. Termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi delle persone fisiche 30 settembre, termine per la presentazione di copia della dichiarazione dei redditi al comune 31 ottobre.

<sup>4</sup> Ai sensi della tabella allegata al D. Lgs. n. 33/2013.

## **Articolo 5 – Procedimento e sanzioni**

1. Per agevolare l'adempimento degli obblighi sopra indicati, è inviato, a cura della segreteria generale, con anticipo di trenta giorni rispetto al termine di cui all'art. 3, comma 1, apposito avviso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati. La mancata ricezione dell'avviso non esonera gli obbligati dal rispetto dei termini prescritti.
2. In caso di mancato inoltro, totale o parziale, della documentazione prevista dal presente regolamento entro i termini prefissati, il segretario generale invia formale diffida ad adempiere, tramite posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite notifica da parte del messo comunale, concedendo un ulteriore termine perentorio di 10 giorni, dopodiché, persistendo l'inadempimento, procede a contestare la violazione rilevata che è punita con sanzione pecuniaria da un minimo di euro cinquecento ad un massimo di euro diecimila.
3. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta in applicazione e con le procedure di cui all'art. 16, comma 1, L. 689/1981.
4. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il segretario generale redige apposito rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che trasmette al sindaco per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
5. Qualora il soggetto inadempiente sia il sindaco il rapporto di cui al precedente capoverso è inoltrato al vice sindaco. Si applicano in ogni caso gli ordinari criteri di sostituzione<sup>5</sup>

## **Articolo 6 - Norma transitoria**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento i soggetti di cui all'art. 1 presentano, senza previo avviso, la documentazione prevista all'art. 2 entro il 30 giugno 2013.
2. Ai sensi dell'art.49, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013 le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano a partire dalla data di adozione del Piano triennale della trasparenza e comunque, in assenza di tale adozione, dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 33/2013<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Ad es. qualora l'inadempimento sia ascrivibile al sindaco ed al vice sindaco la competenza a decidere passa all'assessore più anziano.

<sup>6</sup> Poiché il D. Lgs. n. 33/2013 è stato pubblicato sulla G.U. n.80 del 5 aprile 2013 la sua entrata in vigore è avvenuta il 20 aprile 2013.